

Serie Ordinaria - Venerdì 27 maggio 2011



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 23 maggio 2011 - n. 4621

Delega all'Assessore alla Casa, sig. Domenico Zambetti, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma promosso dal Comune di Monza, per l'attuazione del contratto di quartiere "Cantalupo" in Monza 2

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 51 del 24 maggio 2011

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1767 al n. 1783) 3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1784 al n. 1786) 3
Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 1787) 3

Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2011 - n. IX/1769

Proroga dell'incarico di commissario dell'A.S.P. «Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano 4

Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2011 - n. IX/1770

Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19, art. 5, comma 1/b) 5

Deliberazione Giunta regionale 24 maggio 2011 - n. IX/1779

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 10

Decreto Assessore regionale 24 maggio 2011 - n. 4699

Approvazione della variante all'Accordo di Programma per la "Rilocalizzazione degli impianti produttivi della società Vismara, con sede in Casatenovo (LC)" (Art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, della l.r. n. 3 del 23 febbraio 2004, e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005) 13

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Ambiente, energia e reti

Decreto dirigente unità organizzativa 23 maggio 2011 - n. 4634

Approvazione ai sensi del comma 9, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento "Progetto di messa in sicurezza operativa delle aree interessate da ceneri di pirite", presentato dalla società Chemisol Italia s.r.l., ad integrazione del progetto di messa in sicurezza operativa della matrice acque di falda di cui al d.d.u.o. n. 4289/2009 delle aree di proprietà della società predetta, riguardanti il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti 22

Decreto dirigente unità organizzativa 23 maggio 2011 - n. 4635

Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 – 9728 – 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della società Perstorp s.p.a., riguardante il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti 23

Decreto dirigente unità organizzativa 23 maggio 2011 - n. 4636

Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano della caratterizzazione dell'area ex Raylor Compounds, di proprietà della società ABC tessile s.r.l., riguardante il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti 23

Decreto dirigente unità organizzativa 23 maggio 2011 - n. 4637

Autorizzazione alla società Cromoplastica International s.p.a., allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque estratte dalle barriere idrauliche già approvate ed autorizzate con d.d.u.o. tutela ambientale del 6 aprile 2011 n. 3162 24

Decreto dirigente struttura 20 maggio 2011 - n. 4564

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.599,73 KWp da realizzarsi in comune di Senago (MI). Proponente: Alpina costruzioni s.p.a.. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010 25

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 23 maggio 2011 - n. 4621**Delega all'Assessore alla Casa, sig. Domenico Zambetti, allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi all'Accordo di Programma promosso dal Comune di Monza, per l'attuazione del contratto di quartiere "Cantalupo" in Monza**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Richiamato il proprio decreto del 23 aprile 2010, n. 4178, «Nomina del Sig. Domenico Zambetti quale Assessore alla Casa»;

Preso atto che il citato decreto, al punto 5 del dispositivo, stabilisce che all'Assessore possa essere delegata, con apposito decreto e qualora le disposizioni di legge e di regolamento lo consentano, l'adozione di atti specifici fra quelli di competenza del Presidente ed in particolare l'adozione degli atti attuativi degli Accordi di Programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 - «Programmazione negoziata regionale».

Preso atto altresì che con d.p.g.r. 6 luglio 2010, n. 6737, sono stati delegati all'Assessore alla Casa, Sig. Domenico Zambetti, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma nonché la presidenza dei Comitati di coordinamento e l'espletamento delle attività conseguenti relative agli Accordi Quadro di Sviluppo Territoriale in materia di Casa;

Considerato che, con d.g.r. 4 maggio 2011, n. 1653, la Giunta regionale ha aderito all'Accordo di Programma promosso dal Comune di Monza, per l'attuazione del Contratto di Quartiere «Cantalupo» in Monza;

Ritenuto opportuno delegare all'Assessore alla Casa, Sig. Domenico Zambetti, lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti relativi al sopra menzionato Accordo di Programma;

Visto lo Statuto d'autonomia della Lombardia, approvato con Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Richiamate:

- la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 - «Programmazione negoziata regionale»;
- il regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 - «Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 - «Programmazione negoziata regionale»;

Visti altresì i provvedimenti organizzativi adottati dalla Giunta regionale dall'inizio della IX legislatura:

DECRETA

1. di delegare l'Assessore alla Casa, Sig. Domenico Zambetti, nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico conferitogli con decreto 23 aprile 2010, n. 4178, allo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti conseguenti con riferimento all'Accordo di Programma promosso dal Comune di Monza, per l'attuazione del Contratto di Quartiere «Cantalupo» in Monza;

2. che i provvedimenti adottati dall'Assessore delegato siano trasmessi, in copia, al Presidente della Giunta, presso l'Unità Organizzativa Programmazione della Direzione Centrale Programmazione Integrata;

3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL.

Roberto Formigoni

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 51 del 24 maggio 2011
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 1767 al n. 1783)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Formigoni)

1767 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1057/2011 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA EX S.I.S.A.S. SITUATA NEI COMUNI DI PIOTTELLO E RODANO. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI ANTONELLA FORLONI E PIO DARIO VIVONE DELL'AVVOCATURA REGIONALE E FABIO CINTIOLI DEL FORO DI ROMA

1768 - INCARICO ALL'AVV. MARIA LUCIA TAMBORINO, DELL'AVVOCATURA REGIONALE, DI PROMUOVERE OGNI PIU' OPPORTUNA INIZIATIVA SIA IN SEDE GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO DI FIDEIUSSIONE PRESTATI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

AA02 - LEGISLATIVO E RAPPORTI ISTITUZIONALI

(Relatore il Presidente Formigoni)

1769 - PROROGA DELL'INCARICO DI COMMISSARIO DELL'A.S.P. «ISTITUTI MILANESI MARTINOTTI E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO» CON SEDE IN MILANO - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

AD02 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA

(Relatore il Presidente Formigoni)

1770 - LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI ACQUISIZIONE, GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE, AI SENSI DELLA L.R. 23 DICEMBRE 2010, N. 19, ART. 5, COMMA 1 B) - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI)

DIREZIONE GENERALE F SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

(Relatore l'assessore Colucci)

F102 - PARCHI E RETE NATURA

1771 - SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI DI SEVESO E MEDA PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DELL'AREA «BOSCO DELLE QUERCE» E DELLE INFRASTRUTTURE ANNESSE, COSTITUITE DALLE VASCHE «A» E «B» - SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE IN USO AL COMUNE DI SEVESO DEGLI EDIFICI DENOMINATI «CHALET» E «COMPLESSO EX ENCOL» - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE RAIMONDI)

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

(Relatore l'assessore Boscagli)

G104 - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIO SANITARI

1772 - LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE (ART. 2 L. 149/2001)

DIREZIONE GENERALE H SANITA'

(Relatore l'assessore Bresciani)

H1 - DIREZIONE GENERALE H SANITA'

1773 - PIANI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2011 PER LE AZIENDE SANITARIE LOCALI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BOSCAGLI)

1774 - PIANI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 2011 PER LE AZIENDE OSPEDALIERE, L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA E URGENZA E FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO

H104 - GOVERNO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI E POLITICHE DI APPROPRIATEZZA E CONTROLLO

1775 - RECEPIMENTO DELL'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO SUL PIANO NAZIONALE DI GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA PER IL TRIENNIO 2010-2012

H106 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PIANI

1776 - INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SANITARIA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI PARTE TERZA, PER L'ATTIVITA' DI TRAPIANTO DI ORGANI O DI PARTE DI ORGANO DA DONATORE VIVENTE - REVOCA DELLA D.G.R. N. VII/18134 DEL 9 LUGLIO 2004

DIREZIONE GENERALE L CULTURA

(Relatore l'assessore Buscemi)

L103 - ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

1777 - CRITERI E MODALITA' DI INTERVENTO IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 39/74 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

(Relatore l'assessore Cattaneo)

S102 - SERVIZI PER LA MOBILITA'

1778 - NOMINA DI COMPONENTE INTEGRATIVO DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COSTITUITA PRESSO LA PROVINCIA DI SONDRIO

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI

(Relatore l'assessore Raimondi)

T101 - RISORSE IDRICHE E PROGRAMMAZIONE

1779 - PROMOZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE CONNESSE, AI SENSI DELL'ART. 44, COMMA 1, LETT. G) DELLA L.R. 12 DICEMBRE 2003, N. 26

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA

(Relatore l'assessore Belotti)

Z102 - PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

1780 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVATE MEZZOLA (SO) - (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore l'assessore Bresciani)

1781 - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI COLOZZI E BOSCAGLI)

1782 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE LUIGI SACCO» E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DELLO SPORT (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)

1783 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA» E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 1784 al n. 1786)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE H SANITA'

(Relatore l'assessore Bresciani)

H106 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PIANI

1784 - DETERMINAZIONI IN MERITO AL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA RICERCA SANITARIA DEGLI I.R.C.C.S. PUBBLICI E PRIVATI A SEGUITO DEL BANDO DEL MINISTERO DELLA SALUTE RELATIVO AL RIPARTO DEI FONDI IN CONTO CAPITALE 2010

DIREZIONE GENERALE L CULTURA

(Relatore l'assessore Buscemi)

L101 - PROMOZIONE CULTURALE E SPETTACOLO

1785 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE EDUCATIVA E CULTURALE IN COLLABORAZIONE: QUINTO PROVVEDIMENTO

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore l'assessore Bresciani)

1786 - APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI)

Comunicazioni - Deliberazione approvata (n. 1787)

1787 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ROSSONI AVENTE AD OGGETTO: «SPERIMENTAZIONE INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE PER DIRIGENTI DI IMPRESE LOCALIZZATE SUL TERRITORIO REGIONALE - PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA, ASSOLOMBARDA E ALDAI - FEDERMANAGER (FONDIRIGENTI)»

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1769

Proroga dell'incarico di commissario dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.g.r. 25 febbraio 2011 n. IX/1378, avente ad oggetto: «Determinazioni relative all'A.S.P. 'Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio'» con sede in Milano;

Dato atto che con il suddetto provvedimento è stato conferito l'incarico di commissario straordinario dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» al dr. Emilio Triaca;

Dato atto, altresì che detto incarico scade il 31 maggio 2011;

Vista la nota 18 maggio 2011 prot. 10656 con la quale il Commissario straordinario, dr. Emilio Triaca ha trasmesso l'avviso che avvia la procedura di presentazione delle candidature per la nomina di amministratore dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» da parte dei soggetti interessati;

Dato atto che il termine stabilito dal Commissario dell'A.S.P. per l'invio delle candidature alla Giunta Regionale e al Comune di Milano è il 15 luglio 2011;

Dato atto che il differimento dell'avvio delle procedure relative alla ricostituzione dell'organo amministrativo dell'A.S.P. è motivato dal Commissario come accoglimento della richiesta esplicita e formale del Comune di Milano - Gabinetto del Sindaco - Servizio Affari Legali, Nomine e Incarichi del 28 aprile 2011 prot. n. 9251;

Vista la nota della Commissione di Controllo prot. n. 62 del 19 maggio 2011 con la quale viene preso atto dell'impossibilità del Commissario dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» di ricostituire l'organo di amministrazione entro i termini del suo incarico;

Ritenuto di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell'A.S.P. attraverso la proroga dell'incarico di Commissario straordinario dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» al dr. Emilio Triaca, affidando allo stesso il compito di :

- Assicurare la regolare amministrazione dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano;
- Porre in essere le procedure per la ricostituzione e l'insediamento dell'organo amministrativo dell'A.S.P.;
- Effettuare le verifiche sulle trascorse gestioni;
- Porre in essere eventuali misure urgenti a tutela del patrimonio, anche con riferimento alla procedura di assegnazione degli alloggi;

Visto l'art. 15, comma 6 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1) Di prorogare fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo e comunque non oltre il 30 novembre 2011, il dr. Emilio Triaca quale Commissario straordinario dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio», affidando allo stesso il compito di :

- Assicurare la regolare amministrazione dell'A.S.P. «Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio» con sede in Milano;
- Porre in essere le procedure per la ricostituzione e l'insediamento dell'organo amministrativo dell'A.S.P.;
- Effettuare le verifiche sulle trascorse gestioni;
- Porre in essere eventuali misure urgenti a tutela del patrimonio, anche con riferimento alla procedura di assegnazione degli alloggi;

2) Di disporre la comunicazione della presente deliberazione a tutti i soggetti interessati e la pubblicazione sul BURL.

Il segretario: Marco Pilloni

D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1770

Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie, ai sensi della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19, art. 5, comma 1/b)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Visto il d.lgs. 123/1998 recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art.4, c.4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della Direttiva Comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo;

Vista la l. r. 27 dicembre 2006, n. 30 recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell' articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007»;

Visto l'art.1, c.1b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14 recante «Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale» che tra l'altro definisce, in attuazione dell'articolo 48 dello Statuto di autonomia, il sistema regionale quale costituito dalla Regione e dagli enti di cui agli allegati A1 e A2 della legge stessa»;

Vista la l.r. 23 dicembre 2010 , n. 19 recante «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art.9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011»che, tra l'altro, modifica ed integra la l.r. 34/78;

Visto in particolare il comma 1 b) dell'art. 5 della sopracitata legge regionale recante «Modifiche alla l.r. 34/1978 concernente norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

Dato atto che ai sensi del predetto c. 1 b), art. 5, l.r. 19/2010 è stabilito che:

- a partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui all'art. 28 - ter comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:

- a) per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo, pari ad almeno una semestralità, sufficiente a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;

- b) per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità;

- La Giunta Regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis;

Dato atto che le Società del Sistema regionale individuate nell'allegato A1 della legge regionale 14/2010 sono escluse dal disposto della l.r. 34/78 come modificata ed integrata dalla l.r. 19/2010;

Ritenuto pertanto ai sensi del menzionato art. 5 della l.r. 19/2010 di dover dettare linee guida (di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione) di carattere generale per l'acquisizione, gestione e conservazione delle fideiussioni e le relative modalità di controllo cui tutte le Direzioni Generali e Centrali della Giunta Regionale sono tenute a conformare la propria operatività al fine di una standardizzazione delle procedure;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente delibera sul Burl;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura, per tutto quanto sopra espresso;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento avente ad oggetto «Linee Guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie», di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Burl.

Il segretario: Marco Pilloni

Linee guida sulle modalità di acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie**Premessa**

Con la legge regionale n. 19 del 23 dicembre 2010 all'articolo 5 comma 1 b) è stata integrata la legge regionale 34/78 nel seguente modo:

b) *dopo il comma 2 dell'articolo 28-ter sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. A partire dall'esercizio finanziario 2011 e fatti salvi i rapporti in essere fino a tale data, l'erogazione del contributo di cui al comma 1, lettere c) e d), è subordinata, per i soggetti privati, alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria ovvero altra idonea garanzia reale, la cui durata temporale deve consentire rispettivamente:

a) *per i contributi di cui al comma 1, lettera c), la copertura del periodo di realizzazione degli investimenti finanziati o cofinanziati, comprensivo di un periodo aggiuntivo sufficiente, pari ad almeno una semestralità, a garantire il completamento delle attività amministrative e di controllo, propedeutiche alla definizione dell'eventuale saldo spettante;*

b) *per i contributi di cui al comma 1, lettera d), la copertura del periodo di rimborso, maggiorato di almeno una semestralità.*

2-ter. La Giunta regionale individua le procedure e le modalità di controllo da attivare a seguito dell'applicazione del comma 2-bis.»;

In considerazione della previsione normativa introdotta è necessario definire le procedure di acquisizione, gestione e conservazione delle fideiussioni e le relative modalità di controllo.

Il presente documento fornisce le linee guida generali cui tutte le Direzioni Generali della Giunta Regionale sono tenute a conformare la propria operatività al fine di standardizzare le procedure di acquisizione e tenuta della garanzie di tipo fideiussorio presentate dai beneficiari di natura giuridica privata alla Amministrazione a garanzia dei contributi per investimenti erogati dalla Giunta nella forma sia di contributi a fondo perduto che di contributi a restituzione.

Indice

1. Premessa
2. Efficacia della norma
3. Soggetti cui si applica la norma
4. Tipologie di contributo
5. Soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie
6. Nucleo fondamentale della fideiussione
7. Possibile oggetto della fideiussione
8. Registro delle garanzie fideiussorie
9. Procedura per l'acquisizione, tenuta e svincolo delle garanzie fideiussorie
- Allegato 1 - Schema di garanzia fideiussoria

1. Premessa

Sulla base della legislazione vigente⁽¹⁾ chi contrae un'obbligazione nei confronti della Pubblica amministrazione è tenuto a prestare garanzia fideiussoria o reale a tutela della prestazione oggetto dell'obbligazione.

Per quanto riguarda specificamente la fideiussione, questa garantisce il regolare adempimento degli impegni assunti assicurando il corretto svolgimento del rapporto con la PA e, in caso di violazione degli obblighi assunti, consente alla PA di soddisfare il suo credito incamerando la garanzia stessa (escussione).

Ciò premesso, anche in allineamento agli indirizzi comunitari e nazionali di semplificazione verso le imprese, si evidenzia che le Direzioni Generali hanno la possibilità di riconoscere il costo delle garanzie quale spesa ammissibile nell'ambito delle iniziative di erogazione di contributi regionali.

2. Efficacia della norma

La norma si applica ai bandi approvati successivamente al 1 gennaio 2011.

3. Soggetti cui si applica la norma

Ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2 bis della l.r. 34/78, tutti i beneficiari privati di contributi regionali, di cui al successivo punto 3, sono tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria o reale a favore della Regione Lombardia a copertura dei rischi connessi alla realizzazione dell'investimento oggetto di contribuzione pubblica.

4. Tipologie di contributo

I contributi regionali, in capitale a fondo perduto e/o a rimborso per spese di investimento (indicati all'art. 28 ter lettera c) e d) della l.r. 34/1978) sono assoggettati all'obbligo di acquisizione di una garanzia fideiussoria o reale da parte dell'Amministrazione.

Sono ammissibili anche garanzie personali (di soci o terzi) in caso di tipologie di incentivo regionale che intervengono a favore della creazione d'impresa o a sostegno di fasce deboli di beneficiari come ad esempio nel caso delle leggi regionali dedicate a promuovere l'autoimpiego di soggetti svantaggiati, giovani e donne. L'accettazione della garanzia personale è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità di assolvere all'impegno finanziario da parte del garante.

5. Soggetti abilitati a rilasciare le garanzie fideiussorie

Ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con «reale e valida cauzione», con «fideiussione bancaria», oppure con «polizza fideiussoria assicurativa».

Dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle imprese di assicurazioni indicate nella sopracitata legge 10 giugno 1982, n.348, dagli intermediari finanziari e dai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del TUB così come modificato dal Decreto legislativo 13 agosto 2010 n.141. Nella fase transitoria, relativa alla piena operatività dell'albo di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 141/ 2010, possono prestare garanzie gli intermediari finanziari iscritti agli art. 106 e 107 del TUB nonché i confidi iscritti al 107

6. Nucleo fondamentale della fideiussione

La garanzia, redatta secondo gli schemi appositamente predisposti in base al regime di aiuto o contributo attivato, (si allega alla presente uno schema generale - allegato 1), deve prevedere:

(1) Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

D.Lgs 123/1998 recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n.59"

• una durata ed un termine di validità adeguato comprensivo di un periodo aggiuntivo pari almeno a un semestre; la fideiussione potrà essere vincolata anche prima del decorso del periodo aggiuntivo purché siano ultimate, positivamente, le attività di verifica sul perfezionamento/rispetto degli impegni garantiti da parte dell'Amministrazione;

- la chiara indicazione dell'oggetto, vale a dire le tipologie di rischio coperte, il riferimento alla norma (vedi paragrafo 6 successivo);
- l'obbligo o, nel caso di cauzione cumulativa, il tipo o tipi di obblighi il cui adempimento è garantito dal pagamento di una somma di denaro;
- l'importo garantito: tale importo deve ovviamente rispondere all'obbligo in capo all'amministrazione di tutela del patrimonio pubblico;
- l'impegno solidale del garante, alla richiesta di Regione Lombardia ed entro i limiti della garanzia, a versare la somma dovuta a seguito dell'incameramento della cauzione;
- la clausola di «escussione a prima richiesta»;
- le condizioni per l'eventuale rinnovo;
- le modalità di escussione della garanzia. E' preferibile l'escussione a prima richiesta senza riconoscere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ferma restando la facoltà della Regione di rivolgersi al debitore principale;
- foro competente (sempre Milano) con sottoscrizione specifica della clausola.

7. Possibile oggetto della fideiussione

A seconda del differente tipo di rapporto in relazione al quale viene richiesta la fideiussione, la disciplina contrattuale varia e varia l'oggetto. A grandi linee si possono distinguere alcune «tipologie» non esaustive delle possibili casistiche:

• erogazioni di contributi a fondo perduto: la garanzia è prevista in caso di erogazione di **anticipi**. Tale garanzia potrà essere vincolata a fronte dell'avvenuta verifica della rendicontazione con esito positivo delle spese relative all'impiego delle somme anticipate.

In relazione alle diverse tipologie di contributi erogati, alle tipologie di beneficiario, ed alle effettive necessità di tutela dei fondi pubblici, le Direzioni competenti possono eventualmente valutare l'opportunità di chiedere garanzie relativamente ad altre fasi di erogazione dei contributi.

• erogazioni di contributi a rimborso: la garanzia deve coprire l'intero valore del contributo erogato oggetto di rimborso. Possono essere accettate garanzie a scalare, il cui valore viene automaticamente ridotto ad ogni rimborso effettuato.

• erogazione di risorse regionali abbinate in cofinanziamento a risorse provenienti da un'altra amministrazione pubblica:

- laddove il cofinanziamento avvenga con la UE e/o lo Stato le garanzie sono richieste allineando le procedure delle amministrazioni interessate evitando ogni appesantimento procedurale ai beneficiari;
- negli altri casi di cofinanziamento RL applica il disposto regionale limitatamente alla tutela della propria quota di cofinanziamento;

8. Registro delle garanzie fideiussorie

Il registro delle garanzie fideiussorie è informatizzato ed è istituito presso la DC Programmazione Integrata - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria. Le Direzioni Generali, in relazione alle fideiussioni che gestiscono, sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Le informazioni minime previste sono:

- ✓ dati del beneficiario: anagrafica dell'impresa beneficiaria;
- ✓ dati della domanda: anno riferimento, numero/protocollo della domanda, importo del contributo, settore/norma/fondo/altro in base al quale è stato concesso il contributo, numero e data del provvedimento di concessione;
- ✓ dati della garanzia: codice fiscale del fideiussore, denominazione ed eventuale dipendenza del garante; numero polizza, data di emissione, importo garantito, scadenza, eventuale rinnovo, eventuale data di validazione; data delle liste di carico e scarico, estremi della lettera di vincolo/escussione.

Le garanzie vengono registrate con un numero progressivo che viene utilizzato anche dal Tesoriere per la custodia delle stesse.

Le principali operazioni connesse alla tenuta di questo registro riguardano:

- *l'acquisizione delle garanzie* con la registrazione dei relativi dati *la trasmissione dell'originale cartaceo* (accompagnata da una distinta di carico) alla Ragioneria che provvede all'inoltro al Tesoriere incaricato della custodia;
- *lo scarico delle garanzie* stesse a seguito di vincolo da parte della Direzione Generale competente;
- *le integrazioni o modifiche* alle polizze fideiussorie, ad esempio per quanto riguarda l'importo garantito o il contenuto di alcune clausole;
- *il monitoraggio delle scadenze* delle garanzie custodite
- *il rinnovo di validità*.

Le attività di costituzione ed aggiornamento del registro delle fideiussioni e le attività di controllo sulle fideiussioni sono descritte nel successivo capitolo 8.

9. Linee guida per l'acquisizione, la tenuta e lo svincolo delle garanzie fideiussorie

Il procedimento per gestire correttamente le fideiussioni presentate prevede le seguenti fasi:

9.1 Acquisizione e controllo

La garanzia è presentata dal beneficiario e viene acquisita e verificata dalla Direzione Generale competente (è cura del responsabile del procedimento in relazione al quale è richiesta la fideiussione osservare le consuete regole dell'azione amministrativa fino all'esito del procedimento stesso), che valuta almeno i seguenti elementi:

- ✓ corretta intestazione (a favore della Direzione Generale competente) della garanzia;
- ✓ nominativo del contraente;
- ✓ correttezza dell'importo garantito che deve essere adeguato alla copertura dell'adempimento e delle obbligazioni;
- ✓ durata e scadenza di validità della garanzia;
- ✓ la conformità al modello o schema di garanzia;
- ✓ causale della garanzia;
- ✓ linea/norma di finanziamento per la quale è stata attivata la garanzia;
- ✓ l'idoneità del garante: nel caso in cui la garanzia è prestata da istituto bancario o da un intermediario finanziario tramite iscrizione all'elenco del TUB; nel caso in cui la garanzia è prestata da Impresa assicurativa, tramite l'autorizzazione all'esercizio del ramo cauzioni (elenco ISVAP⁽²⁾);

(2) Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa costituisce l'unico documento con cui le imprese di assicurazione, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs n. 175/1995, hanno modo di certificare la propria autorizzazione all'esercizio del ramo in questione. Poiché detto documento può, talvolta, risalire a data anche molto remota e non dare quindi piena certezza del perdurare di una regolare attività nel ramo da parte delle stesse, l'ISVAP ha ritenuto di pubblicare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nella G.U. del 5 luglio 1996 - serie generale n. 156, un elenco aggiornato delle compagnie italiane ed estere autorizzate all'esercizio del ramo 15 (ramo cauzionale). Si fa presente che detto elenco non riporta le rappresentanze di imprese con sede legale nella unione Europea autorizzate ad esercitare il ramo cauzionale, né di imprese con sede legale nell'Unione Europea ammesse ad operare, nello stesso ramo 15, nel territorio della repubblica italiana in regime di libertà di prestazione di servizi. Per questo, si fa rinvio all'elenco pubblicato nella G.U. del 27 giugno 1996, serie ordinaria n. 149, da aggiornarsi, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 175/1995, trimestralmente mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

- ✓ la presenza della firma del contraente⁽³⁾ e fotocopia Documento d'Identità;
- ✓ tipologia della sede emittente (Filiale/Agenzia; Sede Centrale; Filiale con poteri analoghi a quelli della Sede Centrale);
- ✓ presenza e data di validazione del contenuto rilasciata dalla Sede centrale dell'Istituto di credito e della società assicurativa garante che ha rilasciato la garanzia;
- ✓ modalità di svincolo;
- ✓ foro competente (sempre quello di Milano).

E' inoltre possibile effettuare un controllo, tramite visura camerale, volto a verificare l'eventuale stato di dissesto del garante.

Il controllo delle garanzie, previa acquisizione di eventuali integrazioni, si conclude con la compilazione e sottoscrizione di apposita check-list di controllo.

La garanzia è registrata in apposito Registro (di cui al precedente punto 7) e trasmessa in originale alla Ragioneria per il successivo inoltro alla Tesoreria regionale in allegato al provvedimento di pagamento o separatamente e comunque prima dell'esecuzione del relativo pagamento.

9.2 Monitoraggio scadenze e verifica idoneità garante

L'attività di monitoraggio delle scadenze della garanzie fideiussorie ha principalmente due finalità: la prima è quella di evitare che vi siano garanzie scadute o prive del rinnovo del periodo di validità; la seconda è quella di evitare che si tengano in carico polizze che potrebbero essere svincolate, avendo il beneficiario già rispettato tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

Con cadenza periodica, da definire da parte di ogni Direzione Generale interessata e comunque almeno annuale, devono essere monitorate le scadenze e valutate, per ciascuna garanzia, se ricorrono le condizioni per lo svincolo o per il rinnovo.

Ove necessario la Direzione Generale chiede al Fideiussore l'adeguamento della scadenza della polizza. Tale comunicazione viene annotata nel registro.

La Direzione Generale verifica altresì l'idoneità del garante attraverso il controllo effettuato sull'elenco degli istituti di credito ed assicurativi abilitati al rilascio delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa statale. Nel caso si evidenzino fideiussioni in essere garantite da istituti o società non più abilitate la Direzione Generale provvede a richiedere la sostituzione della garanzia al beneficiario.

9.3 Modifiche alle fideiussioni

Le polizze fideiussorie possono essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso del periodo di validità. Tali modifiche possono riguardare ad esempio l'importo garantito, la durata oppure il contenuto di particolari clausole.

Qualora dette modifiche siano contenute in un'appendice questa deve essere depositata presso la Tesoreria ed essere allegata alla polizza originaria, dopo averne riportato gli estremi nel registro delle garanzie.

9.4 Rinnovo automatico

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto, la Direzione Generale competente si avvale di una clausola della garanzia fideiussoria che consente il rinnovo automatico della polizza.

Tale rinnovo è comunicato al garante mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e succ. mod. e int.

Il rinnovo deve essere annotato sul registro.

9.5 Svincolo

All'atto della liquidazione del saldo, alla conclusione del periodo di rimborso del contributo o al venir meno delle ragioni che hanno determinato la necessità di presentare la garanzia, la Direzione Generale competente dispone lo svincolo della garanzia mediante invio di apposita disposizione scritta.

La lista di scarico, sottoscritta da parte del Dirigente della Direzione Generale competente, viene trasmessa alla Ragioneria per il successivo inoltro al Tesoriere.

Entro un periodo generalmente non superiore ai due giorni lavorativi il Tesoriere consegna alla Ragioneria le polizze indicate nella lista di scarico precedentemente trasmessa. La ragioneria provvede all'inoltro alla Direzione Generale competente che, a sua volta, provvede a restituire al beneficiario l'originale della garanzia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con «raccomandata consegnata a mano accompagnata da presa in consegna».

La Direzione Generale competente archivia la disposizione di svincolo, una copia della lista di scarico, una copia di ciascuna lettera raccomandata di trasmissione delle fideiussioni e della relativa ricevuta di ritorno.

9.6 Escussione

L'escussione della fideiussione avviene a seguito del mancato rispetto di requisiti od obblighi da parte del beneficiario che viene pertanto fatto decadere dal beneficio ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso di previsione di escussione a prima richiesta, la Direzione Generale competente invia al beneficiario ed al Fideiussore la comunicazione di decadenza parziale o totale dal contributo e contestualmente chiede l'escussione della fideiussione al garante.

Nel caso in cui sia prevista la preventiva escussione del beneficiario, la Direzione Generale competente trasmette al beneficiario, e per conoscenza al Fideiussore, la comunicazione di decadenza parziale o totale con la quale invita il beneficiario a restituire, entro i termini definiti dalla Direzione medesima e comunque non oltre i novanta giorni, le somme percepite comprensive di eventuali interesse legali o di mora.

Al termine del periodo concesso e in assenza di versamenti da parte del beneficiario viene chiesto (con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e succ. mod. e int.) al garante di versare l'importo dovuto nel termine massimo di trenta giorni. In caso di escussione l'originale della garanzia è restituito al Garante per le opportune azioni di rivalsa nei confronti del contraente che non ha ottemperato ai propri impegni.

A conclusione della procedura a seguito dell'incasso dell'importo dovuto la Direzione Generale competente svincola la polizza fideiussoria.

Nel caso in cui il garante non effettui il versamento nei termini stabiliti, devono essere attivate le procedure di recupero coattivo previste dalla normativa.

9.7 Disposizioni transitorie

Nelle more dell'effettiva operatività del Registro delle garanzie informatizzato, le Direzioni Generali sono tenute ad applicare le procedure individuate per il controllo e la conservazione delle polizze. In particolare per quanto riguarda la garanzia originale, questa deve essere conservata presso il Tesoriere. E' cura della Direzione Generale competente inviarla al tesoriere e, per conoscenza, alla UO programmazione e gestione finanziaria. Le medesime modalità di comunicazione sono adottate in caso di svincolo.

(3) Per maggior tutela della PA, si ritiene opportuno chiedere un documento completo di firma del contraente/debitore garantito, fermo restando quanto previsto dall'art. 1936 c.c. ai sensi del quale «E' fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza». Dunque la fideiussione obbliga il garante nei confronti del soggetto a favore del quale è prestata a prescindere dalla sottoscrizione del debitore garantito.

SCHEMA DI GARANZIA FIDEJUSSORIA PER (INSERIRE OGGETTO)**Premesso che:**

1. Con deliberazione della Giunta Regionale n.... del è stata approvata (*inserire oggetto dell'iniziativa*);
2. Con (*inserire estremi provvedimento e natura, cioè delibera, decreto del Direttore/Dirigente*) è stato approvato il bando per la concessione di contributi a valere sul predetto (*richiamare iniziativa punto 1.*);
3. Con (*inserire estremi provvedimento e natura, decreto del Direttore/Dirigente*) è stato approvata la graduatoria dei progetti ammessi e finanziabili in base alle risorse disponibili;
4. Conformemente a quanto previsto dagli atti della procedura, e precisamente (*inserire il riferimento specifico all'atto*) il soggetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*), presente nella graduatoria di cui al punto 3. che precede, ha prodotto, nei termini, la documentazione richiesta;
5. La deliberazione (*oppure il bando / decreto n. ... del*) stabilisce che l'erogazione degli importi (*oppure degli anticipi sul finanziamento oggetto di contributo*) a favore dei soggetti privati avvenga previa stipula di idonea fidejussione a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori (*oppure altro da specificare in relazione alle diverse iniziative*) pari al (*inserire valore percentuale rispetto all'importo del finanziamento*);
6. Il progetto presentato dal suddetto (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*) è stato definitivamente approvato e ammesso all'intervento finanziario di cui alla graduatoria indicata al punto 3. che precede per un importo pari a euro (*importo in cifre ed in lettere*), come risulta dal provvedimento (*inserire il riferimento specifico all'atto*), assegnato a titolo di contributo in virtù di

TUTTO CIO' PREMESSO

ART. 1 - La sottoscritta Banca/Impresa di Assicurazioni, autorizzata al rilascio di fidejussione bancaria/polizza assicurativa ai sensi della normativa vigente, qui rappresentata dai Signori muniti degli occorrenti poteri, di seguito denominata GARANTE, dichiara di costituirsi, come effettivamente con la presente si costituisce, fidejussore nell'interesse di (*inserire nominativo soggetto/denominazione societario, ragione sociale, sede legale*), di seguito denominato CONTRAENTE, a favore della Giunta Regionale della Lombardia, di seguito denominata BENEFICIARIO, sino alla concorrenza di Euro (*importo in cifre ed in lettere*) a garanzia della realizzazione dell'investimento e del buon esito dei lavori (*oppure altro da specificare in relazione alle diverse iniziative*), impegnandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente, nei limiti della somma garantita, al pagamento delle somme dovute in conseguenza del mancato o inesatto adempimento del CONTRAENTE delle obbligazioni nascenti da (*inserire richiamo specifico al bando / documentazione specifica dell'iniziativa*), ivi incluse le maggiori somme erogate dalla Giunta Regionale della Lombardia rispetto alle risultanze della liquidazione finale dell'intervento; l'ammontare del rimborso da parte del GARANTE sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione del finanziamento e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo.

ART. 2 - L'efficacia della presente garanzia fidejussoria decorre da (*inserire*) e cessa il giorno di emissione del (*inserire*). La predetta data potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta del BENEFICIARIO. La garanzia fidejussoria sarà svincolata a seguito dell'accertamento da parte del BENEFICIARIO dell'avvenuta estinzione del debito.

Il GARANTE dichiara di rinunciare ad eccepire il decorso del termine ai sensi dell'art. 1957, comma 2 del codice civile.

ART. 3 - Il GARANTE pagherà l'importo dovuto dal CONTRAENTE a prima e semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa, contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al CONTRAENTE.

Il GARANTE non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal CONTRAENTE o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il CONTRAENTE sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del CONTRAENTE.

Il GARANTE non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile.

ART. 4 - Tutte le comunicazioni al GARANTE dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del GARANTE o mediante posta elettronica certificata ai sensi del d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e succ. mod. e int. all'indirizzo (*indicare indirizzo di posta elettronica*).

ART. 5 - Il mancato pagamento al GARANTE della commissione dovuta dal CONTRAENTE per il rilascio della presente garanzia non potrà essere opposto al BENEFICIARIO.

ART. 6 - Il GARANTE conviene espressamente che la presente garanzia fidejussoria si intenderà accettata dal BENEFICIARIO solo dietro espressa lettera di accettazione e conferma OPPURE previa restituzione di copia della garanzia debitamente firmata per accettazione dal BENEFICIARIO OPPURE decorsi giorni dal pervenimento a

ART. 7 - Il GARANTE accetta che nella richiesta di rimborso effettuata dal BENEFICIARIO venga specificato il numero di conto corrente aperto presso (*inserire Tesoreria regionale*) sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

ART. 8 - Il GARANTE conviene che le imposte, tasse, i tributi e gli oneri stabiliti per legge o di qualsiasi natura, presenti e futuri, relativi alla presente garanzia fidejussoria ed agli atti da essa dipendenti o dagli atti derivanti dall'eventuale recupero delle somme siano a carico del CONTRAENTE.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL CONTRAENTE****FIRMA DEL GARANTE****FORO COMPETENTE**

ART. 9 - Il GARANTE accetta che in caso di controversia tra il GARANTE e il BENEFICIARIO, sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Milano.

LUOGO E DATA**FIRMA DEL CONTRAENTE****FIRMA DEL GARANTE**

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1779

Promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, riguardante le funzioni della Regione relative alla promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Rilevato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Idriche e Programmazione, proponente il presente atto, che si verifica la necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi generali stabiliti dal d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 in materia di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse;

Ravvisata la necessità da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Idriche e Programmazione, di predisporre i criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse Idriche e Programmazione, di provvedere - al fine di consentire l'attuazione degli interventi sopracitati - all'assegnazione di risorse finanziarie, per il corrente anno, a favore delle Amministrazioni provinciali della Lombardia, quali Soggetti attuatori delle attività medesime;

Verificata la disponibilità finanziaria per l'attuazione delle sopracitate funzioni di cui alla l.r. n. 26/03, per la somma di Euro 600.000,00=per il corrente anno, da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 20/2010;

Dato atto che con successivi decreti si provvederà all'assegnazione delle risorse con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 20/2010;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate;

1. Di approvare i «Criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26» - («allegato 1») - costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire per la realizzazione delle iniziative previste una disponibilità finanziaria totale pari a Euro 600.000,00 per il corrente anno, da ripartire a favore delle province lombarde e da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 20/10.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, incluso l'allegato «1», sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

Criteri per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse, ai sensi dell’ art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

1. Obiettivi

Migliorare le condizioni ambientali degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali.

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione di interventi di tutela degli ambienti lacustri e fluviali, di cui al richiamato art. 44, comma 1, lett. g) della l.r. n. 26/03, è pari a Euro 600.000,00 per l’esercizio 2011, da erogarsi, in via sperimentale, in forma di compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica regionale di cui all’articolo 8 della l.r. 20/2010;

3. Soggetti beneficiari

Le Province della Regione Lombardia.

4. Tipologie di interventi ammissibili

- a) l’asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento, dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
- b) lo sfalcio, l’asportazione dal bacino e l’eliminazione delle macrofite dalle sponde lacustri, quando l’eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell’eutrofizzazione;
- c) l’asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento, dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;
- d) l’asportazione e lo smaltimento di idrocarburi dalle superfici lacustri e fluviali;
- e) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;
- f) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;
- g) l’asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate;
- h) programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio ambientale, biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);
- i) interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti lacustri e fluviali, (miglioramento della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento della capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua, costituzione di impianti arborei nelle zone di pertinenza dei corsi d’acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.) da evidenziare in sede di predisposizione dei programmi medesimi;
- j) interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate opportunità di carattere fruitivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.;

Le spese ammissibili sono riferite alle tipologie di interventi sopraelencate e, a titolo esemplificativo, possono essere così sintetizzate:

- spese direttamente sostenute (personale, acquisto e gestione di mezzi, attrezzature e materiali);
- risorse trasferite a terzi (stipulazione di convenzioni, contratti, affidamento di incarichi a Enti pubblici, Soggetti privati, ecc. per lo svolgimento di attività operative, attività di ricerca e di consulenza, ecc.).

Nel computo delle spese ammissibili, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l’I.V.A., qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dalla provincia

5. Criteri di ammissibilità

Possono essere finanziati programmi di interventi che rientrano nelle tipologie descritte al punto 4).

In particolare sono da considerarsi, ai fini del conseguimento degli obiettivi, programmi, progetti e interventi connessi alla tutela di ambienti lacustri e fluviali, già oggetto di intese, convenzioni, ecc. tra le Province e altri Soggetti, finalizzati alla realizzazione di interventi conservativi riguardanti riserve naturali, parchi regionali, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ecc..

Gli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l’esercizio 2011, per la realizzazione delle previste attività, sono ripartiti alle province lombarde in conformità ai seguenti criteri:

- per l’80% in base a parametri geografici correlati al territorio delle province, secondo le percentuali indicate nella tabella sottoindicata;
- per il 20% alle province sul cui territorio insistono dei laghi, secondo le percentuali determinate sulla base delle superfici lacustri totali di ogni provincia, riportate nella tabella medesima

Provincia	Codice Beneficiario	% di riparto	Importo 80%	Superfici lacustri (Kmq.)	% relativa alle superfici	Importo 20%	Totale
BERGAMO	11601	15,235	€ 73.128,00	23,64	4,305%	€ 5.166,00	€ 78.294,00
BRESCIA	11602	13,49	€ 64.752,00	238,1	43,359%	€ 52.030,80	€ 116.782,80
COMO	11603	5,658	€ 27.158,40	111,08	20,228%	€ 24.273,60	€ 51.432,00
CREMONA	11604	10,625	€ 51.000,00	0	0%	€ -	€ 51.000,00
LECCO	113958	3,112	€ 14.937,60	60,13	10,950%	€ 13.140,00	€ 28.077,60
LODI	114451	7,112	€ 34.137,60	0	0%	€ -	€ 34.137,60

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

Provincia	Codice Beneficiario	% di riparto	Importo 80%	Superfici lacustri (Kmq.)	% relativa alle superfici	Importo 20%	Totale
MANTOVA	11605	9,23	€ 44.304,00	5,00	0,911%	€ 1.093,20	€ 45.397,20
MILANO	11606	10,088	€ 48.422,40	0	0%	€ -	€ 48.422,40
MONZA BRIANZA	673386	2,593	€ 12.446,40	0	0%	€ -	€ 12.446,40
PAVIA	11607	7,626	€ 36.604,80	0	0%	€ -	€ 36.604,80
SONDRIO	11608	4,748	€ 22.790,40	5,3	0,965%	€ 1.158,00	€ 23.948,40
VARESE	11609	10,483	€ 50.318,40	105,88	19,282%	€ 23.138,40	€ 73.456,80
TOTALE		100,00	€ 480.000,00	549,13	100%	€ € 120.000,0	€ € 600.000,00

Ad intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri sopracitati, con successivi decreti si provvederà all’assegnazione degli appositi fondi stanziati nel bilancio regionale per l’esercizio 2011, a favore delle province lombarde.

D.a.r. 24 maggio 2011 - n. 4699

Approvazione della variante all'Accordo di Programma per la "Rilocalizzazione degli impianti produttivi della società Vismara, con sede in Casatenovo (LC)" (Art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, della l.r. n. 3 del 23 febbraio 2004, e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Visto l'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» il quale prevede che, per la definizione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano l'azione integrata di Comuni, Province e Regioni, il Presidente della Regione promuova la conclusione di un Accordo di programma;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6, che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Visto il Decreto dell'Assessore regionale n. 1686 del 25 febbraio 2008, pubblicato sul BURL S.O. n. 10 del 3 marzo 2008, di approvazione dell'Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della società Vismara S.p.a. con sede in Casatenovo (LC), sottoscritto in data 21 dicembre 2007 tra la Regione Lombardia, il Comune di Casatenovo e la Provincia di Lecco;

Considerato che in data 15 maggio 2008 la Società Vismara ha presentato al Comune di Casatenovo richiesta di variante al perimetro del comparto di rilocalizzazione in località Sant'Anna per la realizzazione di un centro logistico, portando la superficie complessiva del Comparto di rilocalizzazione a circa 46.000 m²;

Rilevato che il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, insediandosi in data 12 novembre 2008, ha ritenuto la proposta come Variante sostanziale all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 8, comma 3 disponendo, ai fini della relativa approvazione, «l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma», e nominando al contempo la Segreteria tecnica;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Considerato che il Comune di Casatenovo ha dato avvio al procedimento di VAS con delibera di Giunta n. 234 del 3 dicembre 2008, individuando Autorità procedente, Autorità Competente, Soggetti competenti e gli Enti territorialmente interessati; la Conferenza di verifica il 22 ottobre 2010 ha proposto la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;

Rilevato che il 28 ottobre 2010 l'Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, ha decretato la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; il decreto è stato affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito informatico del Comune di Casatenovo;

Preso atto che l'Accordo di programma, per il comparto di rilocalizzazione dell'attività produttiva, comporta:

- variante al Piano Regolatore Generale;
- variante al Piano territoriale di coordinamento;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante al PRG e al Piano territoriale di coordinamento provinciale, il Consiglio provinciale approvi la variante entro 45 giorni, previo deposito contestuale con il Comune interessato di 15 giorni e la raccolta di eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi;

Accertato che gli elaborati di variante sono stati depositati dall'9 dicembre 2010 al 24 dicembre 2010 presso la segreteria provinciale e la segreteria comunale in libera visione al pubblico e che il deposito degli atti è stato reso noto mediante avvisi affissi all'Albo pretorio del Comune, mediante pubblicazione sul quotidiano «Il Giorno - Edizione di Lecco» di giovedì 9 dicembre 2010, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 49 del 9 dicembre 2010; che entro i termini previsti dall'atto di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

Vista la Deliberazione di Consiglio provinciale n. 6 del 17 gennaio 2011 con la quale la Provincia di Lecco ha approvato la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e ha espresso il parere di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP;

Rilevato che la Segreteria Tecnica del Collegio di vigilanza ha svolto i propri lavori e li ha conclusi nella seduta del 2 febbraio 2011;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 4 febbraio 2011 con la quale il Comune di Casatenovo ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

Vista la deliberazione n. 38 del 15 febbraio 2011 con la quale la Provincia di Lecco ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1499 del 30 marzo 2011, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 2 maggio 2011 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia dal Presidente della Provincia di Lecco e dal Sindaco del Comune di Casatenovo (LC);

Considerato che il Consiglio Comunale di Casatenovo (LC), con deliberazione n. 34 del 11 maggio 2011 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la pubblicazione sul BURL del presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 6740 del 6 luglio 2010, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento e che lo stesso è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo medesimo;

Visti:

– il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 20 - Valorizzazione e Governance del Territorio, OS 20.1 - Governo del Territorio, come da allegato alla comunicazione del Presidente Formigoni approvata con DGR 465 del 5 agosto 2010;

– il d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, della l.r. n. 3 del 23 febbraio 2003 e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005, l'ipotesi di Variante all'Accordo di Programma, che fa parte integrante del presente provvedimento, per «la rilocalizzazione degli impianti produttivi della società Vismara, con sede in Casatenovo (LC)», ed i relativi allegati (*omissis*) che consistono in:

- 1 var-RELAZIONE-2010
- 2 var-piano sviluppo aziendale agg agosto 2009
- 5 -bis-var-PTCP vigente 2010 - QS 1C - Assetto Insediativo - ritaglio
- 5 -ter-var-PTCP vigente - QS 1C - Assetto Insediativo - ritaglio - modifica perimetro
- 5 -var - azionamento rilocalizzazione 2010
- 8 VAR-ptcp-rilocalizzazione-adp1-2010
- 10 VAR - Azionamento ampliamento comparto 2010R
- 11 var catasto variante 2010
- 12 var-catasto rilocalizzazione variante 2008
- 15 bis var-Norme tecniche vigenti variate-rilocalizzazione
- 15 ter var-Norme tecniche vigenti variate-rilocalizzazione
- 15 var-Norme tecniche vigenti-rilocalizzazione
- Allegato_A Var_atto_di_impegno_cronoprogramma
- Allegato_B var_Relazione
- Allegato_D_var_piano_industriale_insedimento_di_Casatenovo
- Allegato_G var catasto variante G 2010
- Allegato-I var-ortofoto-perimetro vigente - variante -2010;

2. Di dare atto che l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 2 maggio 2011 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Lecco e dal Sindaco del Comune di Casatenovo (LC), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento insieme ai suoi allegati (*omissis*);

3. Di dare atto che l'Assessore al Territorio e urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. Di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, la pubblicazione del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Daniele Belotti

_____ • _____

VARIANTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
Regione Lombardia
Provincia di Lecco
Comune di Casatenovo

*finalizzato alla rilocalizzazione degli impianti produttivi della soc. Vismara s.p.a. con sede in
Casatenovo (LC)*

*(ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali",
della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, .r. n. 3 del 23 febbraio 2004, e della l.r. n. 12 dell'11 marzo 2005)*

TRA

- la Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore al Territorio e urbanistica Daniele Belotti;
- la Provincia di Lecco, con sede in Lecco, Piazza Lega Lombarda, 4 nella persona del Presidente Daniele Nava;
- il Comune di Casatenovo (LC), con sede in Piazza della Repubblica, 7, nella persona del Sindaco Antonio Colombo;

Premesso che:

- in data 21 dicembre 2007 è stato sottoscritto, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Lecco e dal Comune di Casatenovo, l'Accordo di Programma per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara spa, promosso dalla Regione Lombardia con D.G.R. 17470 del 17/05/2004, con l'adesione del Comune di Casatenovo e della Provincia di Lecco;
- l'Accordo di Programma è stato approvato con Decreto dell'Assessore Regionale n. 1686 del 25 febbraio 2008;
- con l'Accordo di Programma è stata approvata la specifica variante al Piano Regolatore per consentirne l'attuazione;
- la suddetta variante al PRG è diventata efficace a seguito della pubblicazione del Decreto dell'Assessore Regionale sul BURL S.O., n. 10 del 3 marzo 2008;
- in data 15 maggio 2008 la Società Vismara ha presentato al Comune di Casatenovo formale richiesta di variante al perimetro del comparto di rilocalizzazione in località Sant'Anna, che comporta l'aumento della superficie territoriale di circa 10.000 m², portando la superficie complessiva del Comparto di Rilocalizzazione a circa 46.000 m², al fine di realizzare un ampliamento dello stabilimento per la realizzazione di un centro logistico
- fatte le necessarie considerazioni e valutazioni e acquisite le integrazioni, l'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la modifica richiesta comportava una variante all'Accordo di Programma, decideva di aderire alla richiesta della Società Vismara. In data 10/09/2008, trasmetteva alla Regione e alla Provincia la documentazione e, chiedeva, visto l'articolo 8 dell'Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 6 delle L.R. 2/2003, l'insediamento del Collegio di Vigilanza "per valutare i contenuti e la necessità della variante e per assumere le eventuali conseguenti determinazioni";
- in data 12 novembre 2008, presso la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia, si è insediato il Collegio di Vigilanza per l'attuazione dell'Accordo di Programma;
- il Collegio di Vigilanza si è insediato con le funzioni previste dall'art. 10 dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 21 dicembre 2007 e approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008 e, nella stessa seduta veniva quindi nominata la Segreteria Tecnica del Collegio di Vigilanza;
- il Collegio, a seguito della relazione del rappresentante del Comune di Casatenovo, ha ritenuto che la proposta avanzata si configurava come Variante sostanziale all'Accordo di Programma, in quanto interessa un aspetto urbanistico primario: "l'individuazione dell'ambito di intervento", e che, inoltre, costituisce Variante al vigente PTCP della Provincia di Lecco;

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

- pertanto, ai sensi dell'art 8, comma 3) dell'Accordo stesso, il *"Collegio di Vigilanza disponeva, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma"*;
- il Collegio di Vigilanza ha inoltre individuato il Comune di Casatenovo, quale Autorità Competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la Segreteria tecnica, riunitasi in data 20 novembre 2008, decideva che doveva essere effettuata la Verifica di assoggettabilità alla VAS e delineava i passaggi fondamentali di tale procedura, così come indicati nell'Allegato 1m della DGR 27/12/2007, n. 8/6420. La Segreteria adottava tale schema procedurale, considerando il fatto che la precedente procedura di esclusione dalla VAS era stata effettuata dal Comune di Casatenovo.
- nella stessa seduta la Segreteria Tecnica, ha valutato i contenuti della variante all'Accordo di Programma;
- il Comune di Casatenovo, ha dato avvio al procedimento di VAS con delibera di Giunta n. 234 del 3/12/2008, individuando Autorità procedente, Autorità Competente, Soggetti competenti e gli Enti territorialmente interessati;
- la Segreteria Tecnica, riunitasi in data 8 aprile 2010, ha preso atto che la Giunta regionale aveva nel frattempo approvato la DGR n. 10971 del 30/12/2009, che prevede il recepimento del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e modifiche ed integrazioni dei modelli procedurali precedentemente approvati, compreso l'allegato 1m), di riferimento per questa procedura di variante;
- il Rapporto preliminare è stato completato e sottoposto alla Segreteria Tecnica nella seduta del 16 luglio 2010 che ha preso atto delle modifiche apportate e ha chiesto ulteriori integrazioni;
- l'avviso di "Messa a Disposizione" è stato reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web "SIVAS" della Regione Lombardia, sul sito del Comune di Casatenovo e mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, a far tempo dal 21 settembre 2010;
- la Conferenza per la verifica di assoggettabilità alla VAS si è tenuta presso Il Municipio di Casatenovo il giorno 22 ottobre 2010;
- la Conferenza ha deciso che la variante all'Accordo di Programma e, in particolare, la specifica variante al Piano Regolatore, non necessita di Valutazione Ambientale Strategica;
- in data 28 ottobre 2010, l'Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, con atto prot. 24936, visto il verbale della Conferenza di verifica, ha decretato la non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
- il decreto dell'Autorità Competente è stato affisso all'albo pretorio e pubblicato nel sito informatico del Comune di Casatenovo a far data dal giorno 2 novembre 2010, per quindici giorni consecutivi.

Considerato che:

- il Comune di Casatenovo è dotato di uno strumento urbanistico generale (Variante Generale al Piano Regolatore) adottato prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12/2005 e approvato definitivamente in base alle norme di salvaguardia di cui all'articolo 25 della stessa legge regionale 12/2005, con le delibere del Consiglio Comunale n. 32 del 20 luglio 2005, 33 del 22 luglio 2005, 34 del 25 luglio 2005 35 del 27 luglio 2005 e 36 del 29 luglio 2005;
- l'azionamento della Variante Generale a seguito della variante apportata con l'approvazione dell'Accordo di Programma, individua in località Sant'Anna a Campofioreno, l'area destinata alla rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara S.p.a. in "Zona DfV - di trasferimento degli impianti produttivi della Vismara s.p.a.", avente una superficie territoriale (catastale) di m² 37.730;
- le norme tecniche di attuazione della Variante Generale, variate a seguito dell'approvazione

dell'Accordo di Programma, individuano, all'articolo 39.4.1/bis, le modalità di intervento, gli indici e le prescrizioni particolari per l'attuazione degli interventi nella "Zona DfV - di trasferimento degli impianti produttivi della Vismara s.p.a.";

- la Variante all'Accordo di Programma riguarda unicamente la modifica al perimetro del Comparto di Rilocalizzazione in località Sant'Anna, con conseguente modifica dell'azonamento e delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore vigente.

Dato atto che:

- la presente Variante all'Accordo di Programma è in variante al PRG vigente, così come specificato al successivo art. 4; gli elaborati di variante sono stati depositati, dal 9 dicembre 2010 al 24 DICEMBRE 2010, presso la Segreteria Comunale in libera visione al pubblico e che il deposito degli atti è stato reso noto mediante avvisi affissi all'Albo pretorio del Comune, mediante pubblicazione sul quotidiano «Il Giorno - Edizione di Lecco» di giovedì 9 dicembre 2010, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 49 del 9 dicembre 2010;

- entro i termini previsti dall'atto di pubblicazione NON sono pervenute osservazioni;

- la Provincia di Lecco, con delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 17 gennaio 2011, ha approvato la variante al PTCP per la rilocalizzazione degli impianti produttivi della Vismara spa di Casatenovo;

- la Segreteria Tecnica ha svolto i propri lavori e li ha conclusi nella seduta del 2 febbraio 2011;

- con deliberazione n. 28 in data 4 febbraio 2011, la Giunta del Comune di Casatenovo ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

- con deliberazione n. 38 in data 15 febbraio 2011, la Giunta della Provincia di Lecco ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati;

- con deliberazione n. 1499 in data 30 marzo 2011, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi della presente Variante all'Accordo di Programma, unitamente agli elaborati ad essa allegati che, debitamente siglati per assenso dai soggetti proponenti, ne costituiscono parte integrante;

- l'adesione del Sindaco di Casatenovo alla presente Variante all'Accordo di Programma, , dovrà essere ratificata entro 30 giorni, dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, comportando variante al Piano Regolatore Generale di Casatenovo;

- la Variante all'Accordo di Programma dovrà essere approvata con decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione, determinando gli effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Casatenovo.

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto tra i Soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Variante al precedente Accordo di Programma approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008, che sarà attuata secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», della l.r. 14 marzo 2003 n.2, «Programmazione negoziata regionale» della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3, art. 2 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale» e della l.r. 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».

Articolo 2 (integra l'articolo 2 dell'Accordo di Programma)- Finalità

La Variante all'Accordo di Programma relativa alle aree site in Comune di Casatenovo, ha effetto di Variante al vigente PRG ed ha come finalità:

- consentire l'ampliamento dell'ambito di rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

Articolo 3 (sostituisce l'articolo 3 dell'Accordo di Programma)- Ambito dell'Accordo

Agli effetti degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dalla presente Variante all'Accordo di Programma, approvato con DAR n. 1686 del 25 febbraio 2008 le aree inserite nell'Accordo di Programma dell'estensione complessiva di circa m² 169.027 (di cui m² 55.622 nel comparto di rilocalizzazione e m² 113.405 del comparto di riqualificazione urbanistica - compreso le sedi stradali esistenti) vengono catastalmente individuate sugli estratti catastali in scala 1:2000 (allegato G della Variante all'Accordo, si omette l'allegato H in quanto rimane invariato), come di seguito elencato:

a) ambito di rilocalizzazione dell'attività produttiva:

a1) aree di proprietà della Vismara s.p.a. della superficie catastale di m² 46.262 campite con tratteggio azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. I), come segue:

- partita 3006:

- 980 superficie catastale m² 360
- 981 superficie catastale m² 1.220
- 982/a superficie catastale m² 23.830
- 1178 superficie catastale m² 320
- 1334 superficie catastale m² 9.990;

a1.1) aree di proprietà della SG Leasing spa campite con tratteggio azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. I), come segue:
mappale:

- 1838 per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 10.542

a2) aree necessarie alla realizzazione della strada di accesso al comparto, della intersezione a raso e all'allargamento della Strada Provinciale S.P. 51, della superficie catastale di m² 9.360 campite con tratteggio rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. I), come segue:

- mappali:

- 1240, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 200
- 1343, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 178
- 7925, di proprietà di Ardenghi Anna Brigitte, Eredi di Ferratini Maria Eugenia, Locatelli Giuseppe e Mottola Laura per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 123
- 8970 (ex 982/b), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe per una superficie catastale di m² 284
- 7594 (ex 984/e), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe (quota di 102/1000) per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1,02
- 9203 (parte ex 8971), di proprietà di Brambilla Enrica, Frigerio Fausto e Frigerio Giuseppe per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 10
- 7924, di proprietà della Micys Company s.p.a. per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 373
- 8957 (ex 1338), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 1165
- 8959 (ex 984/a), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 1.045
- 8961 (ex 984/b), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 2.420
- 7592 (ex 984/c), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 420
- 7593 (ex 984/d), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 280
- 8963 (ex 1340), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 29
- 8965 (ex 1342), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 109
- 8967 (ex 1346), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 130
- 7594 (ex 984/e), di proprietà di Ferrarini Società per azioni per una superficie catastale di m² 10
- 1838, di proprietà della SG Leasing spa per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 938
- sedi stradali già di proprietà comunale per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1645

b) ambito di riqualificazione urbanistica ubicato nel centro abitato di Casatenovo:

b1) aree di proprietà comunale della superficie di m² 7.234 (escluse le sedi stradali esistenti) campite con tratteggio a righe in azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni sezione

censuaria di Casatenovo (foglio logico n. I) come segue:

- mappali:
- 101/a per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 1.295
- 980 superficie catastale m² 360
- 402 superficie catastale m² 4.220
- 1625 superficie catastale m² 110
- 5671 superficie catastale m² 991
- 5672 superficie catastale m² 157
- 5674 superficie catastale m² 101

b2) aree di proprietà dei fratelli Lurani Cemuschi, Carlo, Alessandro e Pietro della superficie catastale di m² 470 campite con tratteggio a quadratini in giallo nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. I), come segue:

- mappale:
- 2145 superficie catastale m² 470

b3) aree di proprietà della Soc. Devero spa, della superficie catastale di mq 6.230 campite con tratteggio a righe in verde nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- mappali:
- 4393 superficie catastale m² 2.780
- 3968 superficie catastale m² 3.450

b4) aree di proprietà della Soc. Devero spa della superficie rilevata graficamente di m² 4.482 campite con tratteggio a righe in rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- mappale:
- 6266 per una superficie (rilevata graficamente) di circa m² 4.482

b5) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Casatenovo s.r.l. della superficie catastale di m² 19.696 campite con retino di colore rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto terreni, sezione censuaria di Casatenovo (foglio logico n. 1), come segue:

- partita 1534 mappale 3504 - superficie catastale m² 180
- partita 1534 mappale 3506 - superficie catastale m² 170
- partita 1534 mappale 7723 - superficie catastale m² 85
- partita 1534 mappale 5670 - superficie catastale m² 18.502
- partita 1534 mappale 5673 - superficie catastale m² 759

b6) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Casatenovo s.r.l. campite con retino di colore rosso nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita 1002354 - foglio 4 mappale 3503
- partita 1002354 - foglio 5 mappale 7719 -sub. 1
- partita 1002354 - foglio 5 -mappale 277 -sub. 703
- partita 1002354 foglio 5 -mappale 7719 -sub. 702
- partita 1002354 - foglio 5 -mappale 266 -sub. 704

b7) aree di proprietà della Soc. Immobiliare Il Chioso s.r.l. campite con retino di colore arancione nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita n. i. - foglio 5 mappale 3503 -sub. 701

b8) aree di proprietà della Soc. Vismara s.p.a. campite con retino di colore azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

- partita 1002353 - foglio 5 -mappale 1599/7718 -sub. 701
- partita 1002353 - foglio 5 -mappale 7717 -sub. 1
- partita 1002353 - foglio 5 mappale 7717 -sub. 2/7726
- partita 1002353 - foglio 5 mappale 7728 sub. 1

b9) aree di proprietà della Soc. Francesco Vismara s.p.a. campite con retino di colore azzurro nella planimetria allegata, individuate al catasto fabbricati, sezione censuaria di Casatenovo, come segue:

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

- partita 187 foglio 5 -mappale 1599 -sub. 4
- partita 187 -foglio 5 -mappale 1599 -sub. 5

Articolo 4 (integra l'articolo 4 dell'Accordo di Programma)- Variante urbanistica

....omissis....

All'ultimo capoverso è aggiunto:

- Numero dei piani fuori terra: 3
- Altezza massima degli edifici (H): 15,00 m; 25,00 m solo per impianti stoccaggio (con esclusione dei volumi tecnici).

Articolo 5 (integra l'articolo 5 dell'Accordo di Programma)- Variante al PTCP e parere di compatibilità

Per l'ambito di rilocalizzazione, la Provincia di Lecco ha esperito, ai fini della compatibilità della presente Variante all'Accordo con gli aspetti di carattere sovracomunale, le procedure di Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi del II comma, dell'art. 2 della l.r. 3/2004, ed in particolare:

- ha provveduto al deposito per quindici giorni consecutivi, dal 9 dicembre 2010 al 24 dicembre 2010 presso la Segreteria provinciale, del progetto di variante trasmesso dall'Amministrazione comunale in data 29 novembre 2010, dandone altresì notizia con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi, n. 49 del 9 dicembre 2010:

- non ha ricevuto, nei quindici giorni successivi alcuna osservazione;

- ha approvato con Deliberazione di Consiglio n. 6 del 17 gennaio 2011, la variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, richiedendo che:

- *il progetto edilizio sia particolarmente curato dal punto di vista architettonico e del rivestimento di facciata, con particolare attenzione all'inserimento del nuovo volume rappresentato dall'emergenza del magazzino;*

- *la progettazione dovrà altresì prevedere significativi interventi di mitigazione ambientale sull'area nonché usare tecniche costruttive orientate al risparmio energetico e alla riduzione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili.*

Articolo 6 (modifica l'articolo 6 dell'Accordo di Programma)- Cronoprogramma

Il Cronoprogramma degli interventi della presente Variante all'Accordo è riportato nell'allegato «A-Var: Atto di Impegno unilaterale e Cronoprogramma», parte sostanziale ed integrante del presente atto.

Nei suoi elementi essenziali il cronoprogramma è il seguente:

1. Predisposizione e approvazione della variante al Piano Esecutivo comunale riguardante l'ambito di rilocalizzazione.

Il Piano Esecutivo dovrà essere presentato dalle proprietà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto dell'Assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale di approvazione della variante all'AdP sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Lombardia, previa intesa con il Comune di Casatenovo, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente atto e secondo l'allegato Piano Industriale, relativo all'attività produttiva di Casatenovo.

L'adozione del PE da parte del Consiglio comunale di Casatenovo dovrà avvenire nei tempi più celeri possibile, e comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa.

L'approvazione del PE da parte del Consiglio comunale e la contestuale controdeduzione alle eventuali osservazioni pervenute, potrà avvenire anche anticipatamente ai termini massimi fissati dalla vigente normativa, di cui all'art. 14, IV comma della L.r. 12/2005.

La sottoscrizione della convenzione attuativa del PE dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di definitiva approvazione del PE stesso.

2. Predisposizione e approvazione del Programma Integrato di Intervento comunale riguardante l'ambito di riqualificazione urbanistica, ubicata nel centro abitato di Casatenovo.

I proprietari delle aree, entro sei mesi dall'adozione della variante al PE di cui al punto 1, dovranno presentare una proposta di Programma Integrato di Intervento esteso all'intero ambito compreso nell'AdP nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Accordo di Programma e nel presente atto.

La proposta di PII sarà soggetta a procedura di verifica VIA, ai sensi della normativa vigente che valuterà, fra gli altri aspetti, i flussi di traffico indotti dalle nuove funzioni insediate.

L'adozione del PII da parte del Consiglio comunale di Casatenovo dovrà avvenire nei tempi più celeri possibile, e comunque entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, con decorrenza dall'approvazione del PE di cui al punto 1.

L'approvazione del PII da parte del Consiglio comunale e la contestuale controdeduzione alle eventuali

osservazioni pervenute, potrà avvenire anche anticipatamente ai termini massimi fissati dalla vigente normativa di cui all'art. 14, IV comma della l.r. 12/2005.

Il PII dovrà prevedere, per l'attuazione degli interventi ivi programmati, il frazionamento degli stessi in stralci funzionali, per consentire ai proprietari delle aree non occupate dall'attuale attività produttiva, di poter realizzare quanto di loro competenza senza dover aspettare l'avvenuta ricollocazione degli edifici industriali, secondo quanto indicato dal Documento d'Inquadramento allegato all'Accordo di Programma, in particolare dal punto 2bis.

Il PII dovrà contenere fra i suoi allegati un unico schema di «Convenzione quadro» sottoscritta da tutti i proprietari in sede di presentazione della proposta di PII. In fase attuativa, dovrà essere pertanto predisposta e sottoscritta una Convenzione tra il Comune e ciascun operatore (o con più operatori se d'intesa tra loro), a secondo della proprietà dell'area.

Articolo 7 - Impegni dei Soggetti sottoscrittori

(omissis)

Articolo 8 - Varianti all'Accordo di Programma

(omissis)

Articolo 9 - Decadenza dell'Accordo di Programma

(omissis)

Articolo 10 - Collegio di vigilanza

(omissis)

Articolo 11 - Sanzioni per inadempimento

(omissis)

Articolo 12 - Controversie

(omissis)

Articolo 13 - Sottoscrizioni, effetti e durata

(omissis)

Articolo 14 (integra l'articolo 14 dell'Accordo di Programma)- Documenti allegati

«A - Var: Atto di Impegno unilaterale e Cronoprogramma»;

«B: Relazione»;

«C: Variante al PRG del Comune di Casatenovo»;

«D: Piano Industriale - Insedimento di Casatenovo»;

«G: Estratto mappa catastale Ambito di rilocalizzazione»;

«I: Comparto di rilocalizzazione – Progetto di Variante – Progetto redatto sull'ortofoto».

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto in n. 3 esemplari originali.

Milano, 2 maggio 2011

Per la Regione Lombardia

L'Assessore al Territorio e Urbanistica: Daniele Belotti

Per la Provincia di Lecco

Il Presidente: Daniele Nava

Per il Comune di Casatenovo

Il Sindaco: Antonio Colombo

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta Regionale

D.G. Ambiente, energia e reti

D.d.u.o. 23 maggio 2011 - n. 4634

Approvazione ai sensi del comma 9, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento "Progetto di messa in sicurezza operativa delle aree interessate da ceneri di pirite", presentato dalla società Chemisol Italia s.r.l., ad integrazione del progetto di messa in sicurezza operativa della matrice acque di falda di cui al d.d.u.o. n. 4289/2009 delle aree di proprietà della società predetta, riguardanti il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. Attività Estrattive e di Bonifica 22 maggio 2007, n. 5297 di approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione dell'area detta «B», riguardante il complesso industriale di proprietà della Società Agrolinz Melamine International Italia s.r.l., ubicato nel Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

- il d.d.u.o. Attività Estrattive e di Bonifica 16 ottobre 2007, n. 11868, di approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione delle restanti aree riguardanti il complesso industriale di proprietà della Società Agrolinz Melamine International Italia s.r.l., interne e limitrofe al Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

Dato atto che con nota n. 19 del 2 febbraio 2009, agli atti regionali con protocollo n. 4473 del 3 marzo 2009, la Società Chemisol Italia s.r.l. ha comunicato l'avvenuta modifica della denominazione sociale, da Agrolinz Melamine International Italia s.r.l. in Chemisol Italia s.r.l.;

Visto il d.d.u.o. Attività Estrattive e di Bonifica 4 maggio 2009, n. 4289 di approvazione ai sensi del comma 9, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento, Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della matrice acque di falda delle aree di proprietà della Società Chemisol Italia s.r.l., riguardanti il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, quale primo intervento operativo di messa in sicurezza del sito e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti;

Dato atto che con nota del 4 aprile 2011, agli atti regionali con protocollo n. 7728 del 4 aprile 2011, la Società Chemisol Italia s.r.l. ha trasmesso il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle aree interessate da ceneri di pirite di proprietà della Società Chemisol Italia e Cesalpinia Chemicals, riguardanti il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, in ottemperanza ai disposti dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di cui sopra;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 20 aprile 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle aree interessate da Ceneri di Pirite, presentato dalla Società Chemisol Italia s.r.l. e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Varese, dei Comu-

ni di Castellanza e Olgiate Olona, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Varese e della Società Chemisol Italia s.r.l.;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto necessario raggiungere i lavori della stessa, al fine di acquisire le valutazioni tecniche integrative da parte degli Enti, necessarie e propedeutiche all'approvazione del documento progettuale presentato;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato1) (Omissis);

Considerato, per quanto sopra, che è stata riconvocata in data 4 maggio 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, la sessione conclusiva della Conferenza di Servizi art. 14, l. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri sul documento presentato dalla Società e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Varese, dei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Varese e della Società Chemisol Italia s.r.l.;

Preso atto che in sede di Conferenza sono stati acquisiti gli elaborati grafici complementari al progetto di MISO di cui trattasi, quale integrazione allo stesso, in riferimento alle richieste della Conferenza di Servizi del 20 aprile 2011;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato2) (Omissis);

Preso atto che la Conferenza predetta, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, ha ritenuto di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alla considerazione finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto di approvare il documento, «Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle aree interessate da Ceneri di Pirite», presentato dalla Società Chemisol Italia S.r.l., ad integrazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della matrice acque di falda di cui al d.d.u.o. n. 4289/2009 delle aree di proprietà della Società predetta, riguardanti il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 20 aprile 2011 e del 4 maggio 2011, rispettivamente allegato 1 e allegato 2; (Omissis)

Ritenuto di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 214.700,00 pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale ulteriore garanzia finanziaria, integrativa di quella già disposta con d.d.u.o. n. 4289/2009, da prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia s.r.l., dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare ai sensi del comma 9, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento, «Progetto di Messa in Sicurezza Operativa delle aree interessate da Ceneri di Pirite», presentato dalla Società Chemisol Italia s.r.l., ad integrazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa della matrice acque di falda di cui al d.d.u.o. n. 4289/2009 delle aree di proprietà della Società predetta, riguardanti il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi nelle sedute del 20 aprile 2011 e del 4 maggio 2011, i cui verbali costituiscono parte integrante del presente provvedimento (rispettivamente allegati 1 e 2) (Omissis);

2. di autorizzare la Società Chemisol Italia s.r.l., alla realizzazione degli interventi previsti nel documento progettuale di cui sopra;

3. di fissare l'importo della garanzia finanziaria, di cui ai disposti dell'art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 214.700,00 pari al 20% dell'ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, quale ulteriore garanzia finanziaria, integrativa di quella già disposta con d.d.u.o. n. 4289/2009, da

prestarsi a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

4. che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Chemisol Italia s.r.l. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Varese, ai Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Varese e alla Società Chemisol Italia s.r.l.;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Angelo Elefanti

D.d.u.o. 23 maggio 2011 - n. 4635

Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 - 9728 - 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della società Perstorp s.p.a., riguardante il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;

Visto il decreto del dirigente dell'Unità Organizzativa Tutela Ambientale 29 giugno 2009, n. 6572 di approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano della caratterizzazione delle aree di proprietà della Società Perstorp S.p.A., riguardanti il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione degli interventi in esso previsti;

Vista la nota agli atti regionali con protocollo 2941 del 8 febbraio 2011, con la quale la Società Tauw Italia S.r.l. per conto della Società Perstorp S.p.A., con sede in Castellanza (VA) - Via Sempione, 13, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 - 9728 - 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della Società Perstorp S.p.A., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, in ottemperanza ai disposti dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in particolare delle indagini proposte e delle modalità di esecuzione e di analisi delle stesse;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 20 aprile 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul Piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 - 9728 - 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della Società Perstorp s.p.a. e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Varese, dei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Varese e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (Omissis);

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 - 9728 - 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della Società Perstorp s.p.a., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 al presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Piano della caratterizzazione integrativa, dell'area individuata con il foglio 09, mappali 9727 - 9728 - 9741, ubicata nel Comune censuario di Olgiate Olona, dello stabilimento industriale della Società Perstorp s.p.a., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 20 aprile 2011, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (Omissis);

2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Varese, al Comune di Castellanza e Olgiate Olona, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Varese e alla Società Perstorp s.p.a.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Angelo Elefanti

D.d.u.o. 23 maggio 2011 - n. 4636

Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del piano della caratterizzazione dell'area ex Raytor Compounds, di proprietà della società ABC tessile s.r.l., riguardante il complesso industriale del polo chimico ex Montedison, sito nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona (VA) e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;

Atteso che nel territorio comunale di Castellanza e Olgiate Olona (VA), sono presenti delle aree industriali ubicate nel Polo Chimico ex Montedison, tra le quali l'area della Società ABC Tessile S.r.l., nella quale a causa delle pregresse attività industriali svolte nel medesimo sito, è stata riscontrata, la presenza di sostanze inquinanti con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

Vista la nota agli atti regionali con protocollo 5028 del 28 febbraio 2011, con la quale la Società ABC Tessile s.r.l., con sede in Busto Arsizio (VA) - Via F.lli D'Italia, n. 5, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione dell'area di proprietà, riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Co-

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 27 maggio 2011

muni di Castellanza e Olgiate Olona, in ottemperanza ai disposti dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra, in particolare delle indagini proposte e delle modalità di esecuzione e di analisi delle stesse;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 20 aprile 2011, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul Piano della caratterizzazione dell'area della Società ABC Tessile s.r.l., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, VA e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Varese, dei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Varese e della Società stessa;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvarne i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni di cui alle considerazioni finali della Conferenza di Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (Omissis);

Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano della caratterizzazione dell'area ex Raytor Compounds, di proprietà della Società ABC Tessile S.r.l., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona, e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 al presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Piano della caratterizzazione dell'area ex Raytor Compounds, di proprietà della Società ABC Tessile s.r.l., riguardante il complesso industriale del Polo Chimico ex Montedison, ricadente nei Comuni di Castellanza e Olgiate Olona con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 20 aprile 2011, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (Omissis);

2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali di cui sopra;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Varese, al Comune di Castellanza e Olgiate Olona, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento Provinciale di Varese e alla Società ABC Tessile s.r.l.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Angelo Elefanti

D.d.u.o. 23 maggio 2011 - n. 4637

Autorizzazione alla società Cromoplastica International s.p.a., allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque estratte dalle barriere idrauliche già approvate ed autorizzate con d.d.u.o. tutela ambientale del 6 aprile 2011 n. 3162

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE**

Richiamato il decreto n. 3162 del 6 aprile 2011 avente per oggetto: «Approvazione ai sensi del comma 7, dell'art. 242 del d.lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, della messa in sicurezza della falda come riportato nel progetto operativo di bonifica, presentato dalla società Cromoplastica International s.p.a. con sede nel comune di Verdellino, e contestuale autorizzazione alla realizzazione degli interventi nel comune di Verdellino»;

Atteso che il decreto n. 3162/2011 condiziona l'avvio della messa in sicurezza operativa della falda idrica sotterranea

all'acquisizione, da parte della società, delle autorizzazioni per lo scarico in fognatura e in corpo idrico superficiale;

Preso atto che allo stato attuale non sono state rilasciate le autorizzazioni allo scarico in fognatura e in corpo idrico superficiale da parte dei soggetti competenti;

Rilevata pertanto la necessità di procedere ad autorizzare la società Cromoplastica International s.p.a. allo scarico delle acque estratte dalle barriere idrauliche previste dal progetto approvato con decreto 3162/2011;

Preso atto dei contenuti del parere della Provincia di Bergamo, di cui al verbale della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2010, in particolare del parere espresso in merito allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque emunte dalla barriera;

Considerato che la conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2010, ha ritenuto opportuno, per quanto riguarda lo scarico in fognatura il sabato pomeriggio e la domenica di acquisire una valutazione da parte della società Uniacque s.p.a. sulla fattività dell'operazione;

In attesa che la società Uniacque s.p.a. di esprima in merito alla richiesta della conferenza dei servizi di cui sopra;

Considerato che società Cromoplastica International s.p.a. con nota del 11 maggio 2011 protocollo regionale n. 0010573 ha trasmesso il documento «Atto di Concessione precaria interessante il corso d'acqua roggia Brembilla modulo Verdello» per lo scarico delle acque provenienti dalle barriere idrauliche, così come previste ed autorizzate con decreto n. 3162/2011;

Ritenuto di autorizzare per la motivazione sopra indicata, lo scarico delle acque estratte dalle barriere idrauliche in corpo idrico superficiale, così come da progetto approvato con d.d.u.o. Tutela Ambientale del 6 aprile 2010 n. 3162 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nel parere della Provincia allegato al Decreto stesso e con le prescrizioni riportate nell'Atto di Concessione precaria rilasciato dal Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca in data 18 febbraio 2011;

Ritenuto altresì di confermare le prescrizioni e le conclusioni riportate nel decreto n. 3162 del 6 aprile 2011 non in contrasto con il presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di autorizzare lo scarico delle acque estratte dalle barriere idrauliche in corpo idrico superficiale, così come da progetto approvato con d.d.u.o. Tutela ambientale del 6 aprile 2010 n. 3162 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nel parere della Provincia allegato al Decreto stesso e nell'Atto di Concessione precaria, rilasciato dal Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca in data 18 febbraio 2011;

2. di dare atto che gli interventi di messa in sicurezza operativa della falda dovranno essere eseguiti nel rispetto dei tempi previsti nel progetto depositato agli atti e come già approvati ed autorizzati con decreto n. 3162/2011;

3. di riservarsi con successivo atto, di autorizzare lo scarico delle acque in fognatura previa l'acquisizione del parere favorevole da parte del gestore del Servizio Idrico;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Bergamo, all'ARPA Lombardia, ASL di Bergamo, ai comuni di Verdellino, Ciserano, Arcene, Castel Rozzone, Treviglio, Uniacque s.p.a., Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca ed alla società Cromoplastica International s.p.a., con sede in Via Oslo, n. 3, nel comune di Verdellino;

5. di provvedere a pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Angelo Elefanti

D.d.s. 20 maggio 2011 - n. 4564

Progetto relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.599,73 KWp da realizzarsi in comune di Senago (MI). Proponente: Alpina costruzioni s.p.a. Verifica di assoggettabilità ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 6 della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI
DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS

DECRETA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010, il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 3.599,73 KWp da realizzarsi nel Comune di Senago (MI), secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti da Alpina Costruzioni S.p.A., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

a. prima del rilascio dei successivi titoli autorizzativi, la Provincia di Milano, sulla base di idonea documentazione predisposta dal Proponente, dovrà:

- a.1 definire le migliori tipologie di essenze da porre a dimora ed il sesto di impianto ottimale ad assicurare il più rapido attecchimento al terreno vegetale, valutando l'opportunità di adoperare specie mellifere utili all'incremento delle specie di insetti presenti in zona, accertandosi che non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria per l'ambito di intervento;
- a.2 garantire che le fasce mitigative abbiano una profondità di almeno 5 m di larghezza e siano poste ad almeno 1 m dalla recinzione dell'area;
- a.3 valutare l'opportunità, per il percorso pedonale/ciclabile posto più a nord in affiancamento al corso del canale scoltatore di N-O, di adottare altezze maggiori per la siepe in progetto;
- a.4 garantire l'utilizzo di essenze autoctone e certificate ai sensi del d.lgs 386/2003 e del d.lgs 214/2005;
- a.5 modificare le previsioni di progetto rialzando l'intera recinzione di circa 20 cm dal p.c.al fine di consentire una adeguata connessione ecosistemica con gli elementi di valore ambientale appartenenti all'area di supporto della R.E.R. nonché il passaggio di animali di piccola-media taglia, ;
- a.6 definire un piano di controllo operativo relativamente alla manutenzione straordinaria dell'impianto nel quale il Proponente si impegni a proprie spese al ripristino degli elementi di supporto dei pannelli e dei moduli fotovoltaici medesimi danneggiati a causa di eventuali cedimenti differenziali dovuti alle piene centennali e cinquecentennali;
- a.7 al fine di arrecare il minor disturbo possibile all'avifauna notturna, qualora venga prevista l'illuminazione del perimetro di impianto, valutare attentamente l'adozione di soluzioni con fascio di luce rivolto verso il basso;
- a.8 verificare, in accordo con il Comune di Senago ed i competenti uffici regionali della Direzione Generale Territorio e Urbanistica, che l'impianto fotovoltaico in progetto non precluda la realizzazione della vasca di laminazione lungo il Canale Scolmatore di Nord-Ovest prevista dalla programmazione regionale;

b. il Proponente dovrà provvedere, per un periodo pari ad almeno 3 anni, al ripristino/sostituzione delle eventuali fallanze delle essenze piantumate, prevedendo peraltro il mantenimento per tutta la durata di vita utile dell'impianto il mantenimento di una copertura vegetata dal suolo anche nelle zone in ombra poste al di sotto dei pannelli;

c. i rifiuti prodotti a seguito dello smantellamento dell'impianto dovranno necessariamente essere conferiti in impianti autorizzati al recupero e/o allo smantellamento definitivo;

d. al fine di consentire un miglioramento della qualità naturalistica dell'area di progetto, compromessa dalla vicinanza dell'area industriale posta più a nord, qualora al termine dell'arco temporale di vita utile (stimato in 25 anni) si dovesse decidere per lo smantellamento dell'impianto, dovranno permanere in loco le essenze piantumate a scopo mitigativo;

e. dovrà disporsi la vigilanza dello stato di pulizia dell'alveo del Torrente Garbogera che non dovrà essere invaso da rifiuti

che potrebbero fungere da ostacolo e favorire esondazioni per tempi di ritorno piuttosto brevi;

2) la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, da recepirsi nel provvedimento di autorizzazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3) di trasmettere copia del presente decreto a:

– Alpina Costruzioni s.p.a.;

4) di informare contestualmente i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

– Provincia di Milano;

– Comune di Senago

– Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

5) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte dispositiva del presente decreto;

6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente
Filippo Dadone